

3

CONTENZIOSO

**Agevolazioni alle associazioni sportive se rinnovano l'iscrizione in
Federazione**

Commissione tributaria provinciale di Macerata - Sezione II - Sentenza 9 agosto
2011 n. 247/2/11

(Presidente: Ciotti; Relatore: Landi)

[Il testo della sentenza](#)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MACERATA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CIOTTI	ARMANDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LANDI	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	POLCI	LEIDE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 631/10
depositato il 23/07/2010

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE n° 1.V.A. 2005
SANZIONI
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MACERATA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 631/10

UDIENZA DEL

30/06/2011 ore 16:15

SENTENZA

N°

247/2/11

PRONUNCIATA IL:


30.6.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9.8.2011

Il Segretario

Luisa Bonlitta



_____, associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, rappresentata e difesa dal _____, presso il cui studio sito in _____, elegge domicilio ricorre contro l'avviso di accertamento n. _____ relativo all'Ires, Iva ed Irap periodo d'imposta 2005. Valore lite € 1.032,00 per mancata tenuta registri Iva.

Motivi del ricorso.

Fatto - Nel corso dell'anno 2004 ha ottenuto il riconoscimento sportivo ed è stata iscritta alla Federazione motociclistica italiana. Nel 2005 e 2006 non ha rinnovato l'iscrizione alla FMI, ma di fatto ha svolto le stesse attività. L'Ufficio accerta la natura non commerciale della attività svolta e che quindi non poteva essere considerata associazione sportiva dilettantistica. Per l'anno 2004 la CTP di Macerata accoglieva il ricorso.

a- difetto di motivazione. L'Ufficio fa riferimento al p.v. constatazione redatto dalla GDF di Macerata con riferimento alla violazione dell'art 148 TUIR senza fornire adeguata spiegazione. Afferma che anche ai sensi dell'art 149 comma 2 la ricorrente perderebbe la qualifica di ente non commerciale. Ma questo non è vero perché tale articolo al comma 4 esclude tale possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche. L'art 148 invece è stato emanato per disciplinare gli enti di tipo associativo, l'associazione _____ non ha mai effettuato cessioni di beni o reso prestazioni di servizi.

b- Insussistenza della pretesa impositiva. La ricorrente si è avvalsa del regime forfetario di cui all'art 1 L. 398/1991 possedendone tutti i requisiti. Difatti non ha scopo di lucro, svolge attività dilettantistica, è affiliata ad una federazione nazionale, non ha conseguito ricavi superiori a € 250.000,00. Si è costituita mediante scrittura privata registrata conformando lo Statuto a quanto previsto dalla Federazione. Ha partecipato al campionato mondiale di motocross sotto l'egida della Federazione. Ha regolarmente presentato agli associati il rendiconto economico finanziario per l'anno 2005, avvenuto agli inizi del 2006. Ha provveduto alla compilazione del libro dei soci. Non ha pagato la quota 2005 e 2006, ma questo riguarda un rapporto di debito verso la federazione. Ha rispettato le disposizioni in materia fiscale e contabile.

c- In riferimento alla mancata richiesta e al mancato riconoscimento da parte del Coni, solo i moto club possono essere affiliati. Le carte federali della FMI prevedono il riconoscimento anche dei c.d. TEAM.

L'Ufficio controdeduce.

La _____ associazione sportiva dilettantistica si è avvalsa del regime forfetario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 398/91 senza possedere i requisiti richiesti dall'art 90 comma 17-18 della L. 289/2002. Difatti non ha redatto né approvato i rendiconti economico finanziari previsti dalla legge e dallo statuto, non ha avuto il riconoscimento da parte del Coni, non ha rinnovato l'affiliazione alla FMI per il 2005 e per gli anni successivi, non ha aggiornato il libro dei verbali dell'assemblee (ultimo anno 2003), l'esercizio quasi esclusivo di una attività commerciale consistente in prestazioni pubblicitarie e una gestione opaca dell'associazione (esistono avanzi di gestione per € 326.595,15). In conclusione quindi è stato riscontrato: l'assenza del fine di lucro, il rispetto della democrazia interna, l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del Coni, agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, e la mancata redazione dei rendiconti annuali.

La sentenza della CTP di Macerata relativa al 2004 non è passata in giudicato, inoltre ogni periodo d'imposta è autonomo, specialmente se siamo di fronte a fatti diversi relativi al 2005, quali la mancata iscrizione al Coni, la mancata affiliazione alla FMI, l'assenza di un rendiconto economico. Infine il ricorrente non ha diritto alla applicazione dell'art 148 TUIR applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche in quanto non può essere considerato ente non commerciale perché i suoi introiti derivano in massima parte dalla pubblicità e tale entrata è considerata attività commerciale ai sensi del 4 comma dell'articolo citato.

Il ricorrente replica confermando i punti su esposti ed in particolare la sentenza a suo favore per l'anno 2004 emessa dalla CTP di Macerata, solo i moto club possono ottenere il riconoscimento del Coni, pur non avendo redatto i rendiconti annuali tutte le entrate e le uscite sono rilevabili dal conto corrente acceso presso la _____, lo smarrimento dei documenti per parte _____ del 2005 e 2006.

ha svolto vita associativa, ha redatto il libro dei soci per l'anno 2005 (all.8), le convocazioni erano state effettuate verbalmente, non ha effettuato cessioni di beni in quanto per la sua attività si è finanziata con l'aiuto di sponsor in cambio di pubblicità.

Motivi della decisione.

In via preliminare la Commissione ritiene chiarire il senso della decisione relativa all'anno 2004, decisione favorevole alla ricorrente, che la richiama come un "giudicato intervenuto su di un anno d'imposta" si estende anche alle liti su altre annualità." Così come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19615 del 16.09.2010.

A questo si fa presente, prima di tutto, che ogni periodo d'imposta è autonomo (cass. 19493/2010) ed in secondo luogo che la situazione tra i due periodi è diversa, molto diversa. Al difensore del ricorrente è forse sfuggita la frase terminale della decisione del 2004 che si riporta: "Nell'anno in questione doveva essere approvato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003. Tale bilancio è stato approvato il 29 aprile 2004 in una assemblea plenaria e firmato da tutti i soci. A tale verbale di assemblea ordinaria è stato apposto il timbro delle Poste in data 30.04.2004. Il fatto che non è stato approvato il bilancio relativo all'anno 2004 riguarda un adempimento da compiersi entro il mese di aprile 2005 e dovrà essere considerato in tale anno."

Questo sta a significare che nell'anno 2005 si deve approvare il bilancio 2004 entro quattro mesi dalla sua chiusura, se questo non è avvenuto, viene meno un adempimento obbligatorio nella vita di una società e/o associazione.

E' altresì sfuggito al difensore del ricorrente quello che viene scritto nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19615/2010 da lui citata che viene riportata qui di seguito: "*il primo motivo eccepisce il contrasto tra la sentenza impugnata ed il giudicato formatosi con la decisione della stessa Commissione regionale n. 168/02/07 dell'11.12.2007, che, in relazione ad un avviso di accertamento per l'anno 1998, fondato sui medesimi fatti accertati dalla Guardia di Finanza, aveva ritenuto che il M. non svolgesse attività continuata di falegnameria ma si fosse limitato a compiere "piccoli lavori i cui introiti non sono paragonabili ai dati contabili e fiscali individuati dall'Ufficio"; - "il motivo appare manifestamente fondato, contenendo il giudicato di cui alla menzionata decisione un accertamento di fatto la cui efficacia si estende anche nella presente controversia, ai sensi dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13916 del 2006".*

Ci preme sottolineare le parole "fondato sui medesimi fatti accertati". Nel caso in esame non siamo assolutamente nella stessa situazione, come la sentenza di questa Commissione aveva puntualizzato.

La Commissione respinge il primo punto di doglianza. L'atto è motivato in quanto non solo contiene il rinvio al pvc redatto dalla G.d.F., atto che era ha conoscenza del ricorrente, ma riporta a pag. 3/15 dettagliatamente le motivazioni del suo agire. Inoltre del pcv sono riportate le motivazioni del perché al ricorrente non possono essere applicati i benefici previsti dalla normativa.

Abbiamo quindi che l'associazione

- A. non ha redatto né approvato il rendiconto economico finanziario per l'anno dal 2004 al 2008 che devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il ricorrente asserisce che pur non avendo provveduto alla redazione formale di un rendiconto economico finanziario ha gestito con trasparenza tutte le entrate e le uscite mediante l'utilizzo di conti correnti bancari. La Commissione non è dello stesso parere, la legge

prescrive la compilazione di un bilancio nella due parti patrimoniali ed economica e la sua approvazione , previa convocazione della assemblea dei soci, che deve avvenire in tempi prescritti e non con dichiarazione postume datate 1/10/ 2010. Tra le altre cose nel processo tributario ai sensi dell'art 7 comma 4 non è ammessa la prova testimoniale.

- B. non ha posto in essere tutte quelle attività proprie di una associazione ,quali la convocazione e lo svolgimento delle assemblee . La mancanza del vincolo associativo lo dichiara lo stesso a pag. 12 del processo verbale di constatazione dopo il 2003 “ Successivamente non ho formalmente adempiuto a quanto previsto dallo statuto e quindi alla convocazione del consiglio direttivo qualora dovuto,alla convocazione delle assemblee qualora dovute ed alla elaborazione del rendiconto annuale- Ho comunque condotto il come una vera associazione. Relativamente alle domande di iscrizione dei soci , l'associazione ha avuto solo i soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto e risultano sul libro dei soci”.
- C. non ha confermato l'iscrizione alla F.M.I . Tale iscrizione è obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e per vedersi riconosciuto lo status di associazione/società “sportiva”. Il ricorrente ammette di non aver versato la quota nel 2005, ma questo attiene ad un rapporto di debito nei confronti della Federazione. La Commissione non è dello stesso parere .Dalla documentazione allegata dall'Ufficio risulta che la riaffiliazione deve avvenire tramite l'inoltro di una domanda e tesseramento del Presidente ,acquisto delle tessere pre-numerate , la ricevuta di versamento delle quote di riaffiliazione e tesseramento. Lo stesso Medei dichiara a pag. 15 del p.v.c “Per gli anni successivi (dopo il 2004) non ho provveduto al rinnovo dell'affiliazione presso il F.M.I ,mentre per quanto riguarda l'iscrizione al registro delle associazioni sportive tenuto presso il CONI da effettuare per via telematica ,a decorrere dal mese di novembre 2005 non sono riuscito a iscrivermi per difficoltà di collegamento telematico . “ Non riguarda il punto c) ma appare significativa la successiva affermazione “ Relativamente ai versamenti del 50% dell'Iva ,non ho provveduto ad effettuare il pagamento dell'imposta per mancanza di liquidità”.
- D. ha svolto una attività che non può definirsi senza scopo di lucro avendo conseguito negli anni 2003-2006 avanzi di gestione per complessivi € 326.595,15 e le sue entrate derivano prevalentemente da fatture attive per pubblicità e sponsorizzazioni ,che comunque sono da considerarsi di natura commerciale.

Concludendo quindi alla associazione non vanno riconosciuti i benefici previsti dalla L. 398/1991
Stante la complessità della materia si ritiene compensare le spese di lite.

PQM

La Commissione delibera di respingere il ricorso . Spese compensate.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



COMMENTO*di Barbara Ianniello*

Niente tassazione agevolata per l'associazione sportiva che non redige il rendiconto annuale, non convoca l'assemblea dei soci e non risulta affiliata ad alcuna federazione né iscritta nel registro Coni. È quanto stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata che, con la sentenza n. 247/2/11, stringe un deciso giro di vite attorno alle associazioni sportive che non adempiono agli obblighi formali imposti dalla legge e perseguono, di fatto, scopi lucrativi.

La costituzione dell'ente. L'articolo 90, comma 17, della legge 289/2002 prevede che «le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica» e possono assumere, fra l'altro, la forma di «società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, a eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro». La costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata; per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l'obbligo dell'atto

pubblico.

Il regime agevolato. In via ordinaria, le associazioni sportive dilettantistiche sono assoggettate al regime di tassazione proprio degli enti non commerciali. Al ricorrere di determinate condizioni, però, sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche (costituite in forma di società di capitali senza scopi di lucro) possono accedere al regime di tassazione agevolato *ex lege* 16 dicembre 1991 n. 398. Detto regime prevede in particolare:

a. la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività) e dell'Iva;
b. l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili), dalla redazione dell'inventario e dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità). Gli unici libri sociali da tenere sono il libro dei soci, su cui vanno annotati i dati dei soci fondatori, ordinari e quelli che compongono il consiglio direttivo, e il libro verbali assemblee. Ai fini Iva è invece richiesta l'istituzione del solo il registro previsto dal Dm 11 febbraio 1997 in cui vanno

annotati, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (articolo 9, comma 3, del Dpr 544/1999).

Le condizioni per la fruizione dei benefici.

Affinché il regime agevolato possa trovare applicazione è innanzitutto necessario che l'ente, nel periodo d'imposta precedente, non abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 250.000 euro. Inoltre, a norma del citato articolo 90, lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche deve indicare:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o

cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;

- l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione o della società;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Per le società sportive di capitali, è ulteriormente previsto:
 - il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva;
 - l'obbligo di osservare le disposizioni del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni nazionali o dagli enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

La vicenda concreta.

Tracciato, sia pure per sommi capi, il regime di tassazione agevolata è possibile a questo punto entrare nel vivo della vicenda giudiziaria. Un'associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Federazione motociclistica italiana ma non iscritta al Coni, vede confermato dalla

Ctp il diritto al regime agevolato di tassazione per l'annualità 2004.

Negli anni successivi, però, la stessa associazione non rinnova l'iscrizione alla federazione (pur partecipando al campionato mondiale di motocross sotto l'egida della Fmi), non aggiorna i verbali assembleari e manca di redigere il periodico rendiconto economico. Sulla base di tali elementi, è considerato che le entrate dell'associazione derivavano prevalentemente da fatture attive per pubblicità e sponsorizzazioni, l'ufficio finanziario decide così di disconoscere i benefici fiscali anche per l'anno di imposta 2005. Il Collegio marchigiano ha innanzitutto escluso che la sentenza favorevole all'associazione, emessa in relazione al 2004, potesse estendere i suoi effetti anche alle altre annualità. Nella fattispecie - è stato sottolineato - l'avviso relativo al 2005 era fondato su fatti diversi da quelli accertati per l'annualità precedente e, comunque, la sentenza non era passata in giudicato (si veda, sui presupposti per l'estensione del giudicato, Cassazione 19615/10). Nel merito, i giudici tributari hanno poi ritenuto che l'associazione non solo non avesse adempiuto agli adempimenti formali nei termini di legge (con riferimento all'obbligo di rendiconto, di aggiornamento dei libri sociali e rinnovo dell'iscrizione al Fmi), ma di

fatto, avesse svolto un'attività lucrativa.

I precedenti. La decisione in esame appare in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Con la sentenza 12 maggio 2010 n. 11456 è stato infatti affermato che «... l'applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche, ed agli altri enti associativi, del trattamento agevolato previsto dal Dpr 917/1986, articolo 111 e del Dpr 633/1972, articolo 4 come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460, articolo 5 - trattamento correlato ai fini di rilevanza sociale perseguiti dagli enti medesimi e ritenuti dal legislatore meritevoli di particolare tutela, è soggetta alla condizione dell'inserimento, negli atti costitutivi o negli statuti, di tutte le clausole in tale norma dettagliatamente indicate (entro il termine, per le già costituite alla data del 1° gennaio 1998, del 18 dicembre 1998), nonché, ovviamente, all'accertamento - effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che l'attività delle associazioni si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse». Non è affatto sufficiente, pertanto, al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame, né la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni in questione, né la conformità dello statuto alle

norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica, ma occorre anche lo svolgimento in concreto di un'attività senza scopo di lucro (in senso conforme,

Ctp Pisa, sentenza n. 8/1/11 segnalata, con commento di Enzo Sollini, "Stop al bonus senza vita associativa", pubblicato su www.ilsole24ore.com del 5 settembre 2011. Sulla

prevalenza del dato fattuale su quello formale, va infine segnalata, la sentenza della stessa sezione II, Ctp Macerata 30 maggio 2011 n. 173 che richiama Cassazione 17119/03).